

AREA AMMINISTRATIVA

AVVISO PUBBLICO

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE DI GESTIONE SOSTENUTE DALLE ATTIVITA' ECONOMICHE COMMERCIALI E ARTIGIANALI OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI ARDARA

DPCM del 24 settembre 2020 di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 4 dicembre 2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

VISTI i commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificati dal comma 313 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 e dall'articolo 243 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, che stabiliscono che:

- “65-ter. Nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo è ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione.
- 65-quater. Agli oneri derivanti dal comma 65-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
- 65-quinquies. Il Fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di euro 60 milioni per l'anno 2020, di Euro 30 milioni per l'anno 2021 e di euro 30 milioni per l'anno 2022, anche al fine di consentire ai Comuni presenti nelle aree interne di far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell'epidemia da Covid-19. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147”;

VISTA la delibera CIPE n. 8 del 2015, con la quale si è preso atto dell'Accordo di Partenariato tra Italia e Unione Europea 2014-2020, nel quale, tra l'altro, sono definiti gli ambiti territoriali e le linee di azione della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, volta a perseguire un'inversione di tendenza

demografica, migliorare la manutenzione del territorio ed assicurare un maggiore livello di benessere e inclusione sociale dei cittadini di queste aree, caratterizzate dalla lontananza dai servizi essenziali, attraverso il migliore utilizzo e la valorizzazione del capitale territoriale;

VISTA la delibera del CIPE n. 52 del 2018, con la quale si è preso atto, tra l'altro, degli esiti del complessivo procedimento di selezione delle aree interne, tra le quali ripartire i finanziamenti nazionali disponibili a legislazione vigente, su proposta delle singole Regioni interessate;

VISTO il D.P.C.M. del 24 settembre 2020 di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 4 dicembre 2020;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 25/11/2021 avente ad oggetto: "Fondo di Sostegno alle attività economiche commerciali ed artigianali – Piccole e micro imprese, D.P.C.M. 24 settembre 2020 – Determinazione criteri di assegnazione e direttive al Responsabile di Servizio" con la quale sono state impartite al sottoscritto Responsabile le direttive in ordine all'adozione del presente bando;

IN ESECUZIONE della propria Determinazione n. 155 del 29/11/2021.

RENDE NOTO CHE

è indetto apposito avviso pubblico per la concessione di contributi a fondo perduto per le spese di gestione sostenute dalle attività economiche, commerciali e artigianali, operanti nel Comune di Ardana, assegnati secondo le disposizioni di cui al presente avviso.

ART. 1 – CONTESTO E FINALITÀ DELL'AVVISO

Il Comune di Ardana, in esecuzione dei commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, intende fornire una tempestiva risposta alle piccole e micro imprese anche al fine fronteggiare le difficoltà correlate all'epidemia di Covid-19, riconoscendo alle attività economiche di cui al presente avviso pubblico, un contributo a fondo perduto per le spese di gestione sostenute nell'anno 2020.

L'Avviso garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità e di non discriminazione come sanciti dall'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 e di sviluppo sostenibile di cui all'articolo 8 del medesimo Regolamento.

ART. 2 - DOTAZIONE FINANZIARIA

L'importo complessivo dei fondi messi a disposizione con il presente Avviso è pari ad €. **21.791,00** a valere sulla quota della prima annualità di cui al DPCM sopra citato.

ART. 3 - CONDIZIONALITÀ EX ANTE AIUTI DI STATO

Le agevolazioni di cui al presente avviso sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108. Nel rispetto del Decreto n. 115 del 31 maggio 2017, inerente il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), pubblicato in G.U. n.175 il 28/07/2017, il Comune assicura l'inserimento dei dati nel RNA, in

vigore dal 12 agosto 2017, nel rispetto del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 -articolo 6, comma 6, tenuto conto del Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del RNA adottato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii., con il decreto 31 maggio 2017, n. 115.

Oltre alle funzioni di controllo, il RNA rafforza e razionalizza le funzioni di pubblicità e trasparenza relativi agli aiuti concessi (nello specifico sovvenzioni), in coerenza con le previsioni comunitarie.

Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto concedibile e della determinazione dei costi ritenuti ammissibili, riferiti alla tipologia d'aiuto di cui al presente Avviso, gli importi riconosciuti nei provvedimenti di concessione e di liquidazione sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

ART. 4 - SOGGETTI BENEFICIARI

I beneficiari del presente Avviso sono le piccole e micro imprese - di cui al decreto* del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 aprile 2005, che:

- 1) svolgono, alla data di adozione del bando, attività economiche in ambito commerciale e artigianale (iscritte all'albo delle Imprese artigiane) attraverso un'unità operativa (unità locale) ubicata nel territorio del Comune di Ardara;
- 2) sono regolarmente costituite e iscritte al Registro Imprese – C.C.I.A.A – , o, nel caso di imprese artigiane, all'Albo delle imprese artigiane e risultino attive al momento della presentazione della domanda;
- 3) non abbiano, per l'anno 2019, un fatturato inferiore a € 3.000,00;
- 4) non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo;

**ai sensi della vigente normativa si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro – si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati, e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro che esercitano un'attività commerciale o artigianale che ne faranno richiesta e soddisfino le condizioni di cui al presente bando.*

I requisiti di ammissibilità devono essere posseduti alla data di presentazione delle domande.

Non sono ammissibili al finanziamento:

- Aziende agricole e Aziende agrituristiche;
- Associazioni o altri soggetti giuridici privi di scopo di lucro.

ART. 5 - AMBITO DI INTERVENTO

L'intervento prevede l'erogazione di contributi a fondo perduto per spese di gestione. In tali spese possono essere ricomprese:

1. affitto dei locali dove si esercita l'attività economica;
2. pagamento degli stipendi dei dipendenti;
3. spese per l'acquisto di beni e servizi necessari allo svolgimento dell'attività (energia elettrica, acqua, telefono, manutenzioni, pulizie, etc);
4. assicurazioni RCT/O - RCA;
5. imposte inerenti all'attività (IMU, TARI);
6. spese per la contabilità.

Resta inteso che dette spese devono essere riconducibili esclusivamente a costi sostenuti per l'attività economica.

ART. 6 - DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Il contributo, concesso nella forma del fondo perduto, è ripartito secondo le seguenti linee d'intervento:

- a) 20% del plafond massimo destinato imprese che, nel corso dell'anno 2020, hanno subito una sospensione parziale o totale della propria attività a seguito di provvedimenti statali o regionali con conseguente riduzione del fatturato nella misura compresa tra il 10% ed il 35% rispetto all'anno 2019;
- b) 40% del plafond massimo destinato alle imprese che, nel corso dell'anno 2020, hanno subito una sospensione parziale o totale della propria attività a seguito di provvedimenti statali o regionali con conseguente riduzione del fatturato nella misura compresa tra il 36% ed il 60% rispetto all'anno 2019;
- c) 40% del plafond massimo destinato alle imprese che, nel corso dell'anno 2020, hanno subito una sospensione parziale o totale della propria attività a seguito di provvedimenti statali o regionali con conseguente riduzione del fatturato nella misura superiore al 61% rispetto all'anno 2019, suddiviso in parti uguali.

Si precisa che:

- Per la linea di intervento a) il tetto massimo di contributo a fondo perduto concedibile a ciascun partecipante è pari ad € 500,00 (euro cinquecento/00).
- Per la linea di intervento b) il tetto massimo di contributo a fondo perduto concedibile a ciascun partecipante è pari ad € 1.250,00 (milleduecentocinquanta/00);
- Per la linea di intervento c) il tetto massimo di contributo a fondo perduto concedibile a ciascun partecipante è pari ad € 2.500,00 (duemilacinquecento/00);
- In caso di economie di spesa realizzatesi nelle linee di intervento a) e b), l'eventuale economia è ripartita in parti uguali tra tutti i partecipanti alle linee di intervento c) di cui al presente avviso pubblico.
- In subordine, qualora non pervenga alcuna domanda di partecipazione ai contributi stanziati con l'intervento c), le rispettive economie di spesa verranno ripartire, in parti uguali, tra tutti i partecipanti alle linee di intervento a) e b) consentendo, solo al verificarsi dell'evento ed in via del tutto eccezionale, il superamento delle rispettive soglie massime concedibili.

Le linee di intervento summenzionate possono essere così riassunte:

Tabella A - Schema di ripartizione per linee di intervento			
Somme a disposizione			21.791,00 €
Linee di intervento	% per linea di intervento	Importo massimo erogabile per singola impresa	Somme a disposizione per linea di intervento
Linea A	20%	500,00 €	4.358,20 €
Linea B	40%	1.250,00 €	8.716,40 €
Linea C	40%	2.500,00 €	8.716,40 €

L'importo minimo percepito dai beneficiari della linea A non potrà comunque essere superiore a quello dei beneficiari della linea B e quello percepito dai beneficiari della linea B non potrà essere superiore a quello dei beneficiari della linea C.

Il contributo assegnato a ciascuna attività economica è subordinato alla presentazione di idonea documentazione che attesti le spese di gestione sostenute dalle medesime attività nel corso dell'anno 2020. Nel caso in cui i beneficiari non producano la documentazione attestante le spese di gestione sostenute nei limiti della somma assegnata, le somme residue saranno ripartire in parti uguali tra tutti gli altri partecipanti secondo i criteri suesposti.

ART. 7 – COMPATIBILITA' CON ALTRE MISURE STATALI E/O REGIONALI

Per le misure temporanee di aiuto di cui al presente Avviso, è prevista la possibilità di cumulo con i regimi di aiuti previsti dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di COVID-19, e ss.mm.ii., conformemente alle disposizioni di cui alle sezioni specifiche dello stesso.

ART. 8 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per la concessione del contributo a fondo perduto i soggetti interessati presentano una istanza al Comune con l'indicazione del possesso dei requisiti definiti dagli articoli 4 e 5, secondo il modello di domanda allegato al presente avviso (Allegato A).

A pena di esclusione, l'istanza deve compilata sugli appositi modelli (Allegati A, B e C) ed essere trasmessa:

- a mano presso l'ufficio protocollo del Comune di Ardara;
- a mezzo PEC all'indirizzo del Comune protocollo@cert.comune.ardara.ss.it e firmata digitalmente;

entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 10 dicembre 2021;

La domanda dovrà essere regolarmente sottoscritta dal titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società. La mancata sottoscrizione della domanda non sarà oggetto di soccorso istruttorio.

La domanda, redatta in conformità all'Allegato A, in regola con le disposizioni normative di imposta di bollo dovrà essere corredata da:

1. documento di riconoscimento in corso di validità del titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
2. visura camerale dove risulti l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese istituito presso la Camera di Commercio;
3. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 (Allegato B);
4. Modello Unico riferito agli anni 2019 e 2020;
5. consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento EU 2016/679 (Allegato C);

Le dichiarazioni mendaci, circa il possesso dei requisiti di cui al precedente comma, saranno oggetto di segnalazione alle competenti Autorità giudiziarie. Le dichiarazioni rese dagli istanti, nell'ambito del presente intervento, saranno oggetto di verifica a campione da parte dei competenti organi di controllo di questo Ente.

È ammissibile una sola richiesta di contributo. Qualora risulti inviata più di una domanda sarà considerata valida l'ultima istanza pervenuta entro i termini che annullerà e sostituirà quella precedentemente inviata.

ART. 9 – VALUTAZIONE DELLE ISTANZE

La valutazione delle istanze verrà effettuata con le modalità di seguito descritte.

Ricevibilità e ammissibilità

Il Responsabile del Procedimento procede alla verifica dei requisiti di ricevibilità volta ad accertare la regolarità formale dell'istanza mediante la verifica della:

- presentazione entro i termini di scadenza di cui all'articolo 8;

- presenza della domanda, redatta in conformità all'Allegato A e firmata dal titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
- presenza di documento di identità in corso di validità del titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 (allegato B) nella quale si attesti la riduzione del fatturato subito dall'azienda, nell'anno 2020, rispetto all'anno 2019.
- Modello Unico riferito agli anni 2019 e 2020;
- consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento EU 2016/679 (Allegato C);

Non è da considerare causa di esclusione la parziale mancanza di elementi formali, ad eccezione della domanda di partecipazione debitamente sottoscritta, a corredo della domanda, che potrà essere integrata su richiesta del responsabile del procedimento. Infatti, qualora uno o più documenti, ancorché prodotti, necessitino di perfezionamento, il Comune assegna un termine per la presentazione di chiarimenti/integrazioni di giorni 5 lavorativi dalla richiesta dell'Ente.

Istanze ammissibili

Al termine della ricevibilità e ammissibilità, il Responsabile del Procedimento procede a stilare l'elenco delle istanze ammissibili a contributo e delle irricevibili/inammissibili.

Il Responsabile provvede quindi alla determinazione del contributo secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente Avviso.

Al termine della procedura valutativa, il Responsabile del Procedimento procede a stilare l'elenco provvisorio delle istanze ammissibili e inammissibili a contributo e lo approva con propria Determinazione.

Successivamente invita i beneficiari a produrre l'idonea documentazione attestante le spese di gestione sostenute dalle medesime attività nel corso dell'anno 2020 fino alla concorrenza dell'importo assegnato.

ART. 10 – PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONSEGUENTI ALL'ISTRUTTORIA

Il Responsabile del Procedimento, all'atto del ricevimento della documentazione di cui all'articolo precedente, approva la graduatoria finale e provvede alla liquidazione dei benefici assegnati a ciascuna attività economica.

ART. 11 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

La liquidazione del contributo è effettuata in un'unica soluzione, mediante accredito sull'IBAN del conto corrente bancario o postale del beneficiario dichiarato in domanda, a seguito dell'approvazione degli elenchi delle domande ammissibili e quando i fondi saranno materialmente disponibili nelle casse dell'Ente.

In fase di erogazione finale del contributo, le imprese beneficiarie dovranno essere in regola con gli obblighi contributivi, come attestato dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). In caso di accertata irregolarità, in fase di erogazione verrà applicato l'intervento sostitutivo, introdotto dal DPR n. 207 del 5 ottobre 2010 (trattenendo l'importo corrispondente all'inadempienza e versandolo agli enti previdenziali e assicurativi) e ai sensi della L. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis.

ART. 12 – CONTROLLI E MONITORAGGIO

Le dichiarazioni rese dagli istanti nell'ambito del presente intervento saranno oggetto di verifica a campione da parte degli organi di controllo di questo Ente.

ART. 13 – REVOCHE

Nel caso in cui il beneficiario non produca i documenti richiesti nel termine di 10 giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo, si procederà alla revoca d'ufficio del contributo. Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si verifichi che il contributo è stato erogato al beneficiario in assenza dei requisiti necessari o in presenza di false dichiarazioni, il Comune procede alla revoca totale delle agevolazioni.

Qualora la revoca del contributo intervenga dopo la liquidazione dello stesso si provvederà anche al recupero delle somme eventualmente già erogate, alle quali sarà applicato il tasso d'interesse legale, con riferimento al tasso vigente nel giorno di assunzione al protocollo comunale dell'atto di richiesta di restituzione dell'aiuto erogato.

ART.14 – TUTELA DELLA PRIVACY

I dati trasmessi saranno trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati - Testo rilevante ai fini del SEE).

I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il conseguimento degli scopi per i quali gli stessi sono stati raccolti e successivamente trattati.

Titolare del trattamento è il Comune di Ardara.

ART. 15 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della L. 241/1990 si comunica che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Dott. Francesco Dui, Responsabile del Servizio dell'Area Amministrativa e Affari Generali.

ART. 16 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Il presente Avviso non costituisce obbligazione per il Comune di Ardara.

L'Amministrazione si riserva, pertanto, per motivi di pubblico interesse, la facoltà di annullare o revocare la presente procedura. In tal caso, i richiedenti non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o risarcimento.

Ardara, 29/11/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott. Dui Francesco